

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

6 AGO. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 6 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Chiara	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 707

OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 13/8/2000 n. 267, relativo all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 667 art. 2, cc. 205 e 206, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ardea; Soc. Senar Srl - Realizzazione Centro servizi privati sulla via Nardunense, in variante al P.R.G.



707 - 6 AGO. 2004

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia: Soc. Serint Srl - Realizzazione Centro servizi privati sulla via Nettunense, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.7.2002, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26.9.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che con nota prot. 637/03 del 03.3.2003 la Provincia di Roma ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per gli interventi in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi medesimi.

Che l'area, identificata al catasto al Foglio n. 7 particelle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 117, 118, 198, 199 di superficie complessiva pari a mq 64.100, è attualmente destinata a Zona E Sottozona E2 Agricola normale e che occorre variare la destinazione urbanistica a zona Servizi privati speciali - Soc. Serint, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 55431 del 18.04.03 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

Che la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 08.05.03 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

707 - 6 AGO. 2004

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.6.2003 con nota prot. n. 79502.

Che nei termini di cui all'art. 34 del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi dell'08.5.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.35023/2003 del 12.3.2004.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/133869 fasc. 3674 del 08.9.2003.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di vincoli ambientali sull'area interessata.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di gravami di uso civico.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 08.5.2003.
- Della esclusione dalle procedure di VIA con prescrizioni, resa dalla Dir.reg.le Ambiente e protezione civile, con nota prot.D2/2A/04/104958 del 10.07.03. *te*
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Attività produttive, reso con nota fax del 06.4.2004.
- Del parere favorevole di massima con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot.571 del 28.05.04..

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Documentazione fotografica
3. Tav. 01 datata 30.5.2002 contenente planimetrie, stralcio PTP, stralcio PRG vigente e variante, uso delle aree, viabilità e servizi, aree pubbliche, planimetrie ante e post operam, piante, prospetti e sezioni

CONSIDERATO

Che l'intervento comporta incremento occupazionale.

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'accordo.

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;



707 - 6 AGO. 2004 

Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- Comune di Ariccia: Soc. Serint Srl - Realizzazione Centro servizi privati sulla via Nettunense, in variante al P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 6 AGO. 2004



3 



REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 707
DEL 6 AGO 2002

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia: Soc. Serint Srl - Realizzazione Centro servizi privati sulla via Nettunense, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.7.2002, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26.9.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che con nota prot. 637/03 del 03.3.2003 la Provincia di Roma ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per gli interventi in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi medesimi.

Che l'area, identificata al catasto al Foglio n. 7 particelle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 117, 118, 198, 199 di superficie complessiva pari a mq 64.100, è attualmente destinata a Zona E Sottozona E2 Agricola normale e che occorre variare la destinazione urbanistica a zona Servizi privati speciali - Soc. Serint, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 55431 del 18.04.03 ha convocato apposita Conferenza di servizi.


Che la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 08.05.03 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.6.2003 con nota prot. n. 79502.

Che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi dell'08.5.2003.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.35023/2003 del 12.3.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/133869 fasc. 3674 del 08.9.2003.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di vincoli ambientali sull'area interessata.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 07.5.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 05.5.2003 di insussistenza di gravami di uso civico.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 08.5.2003.
- Della esclusione dalle procedure di VIA con prescrizioni, resa dalla Dir.reg.le Ambiente e protezione civile, con nota prot.D2/2A/04/104958 del 10.07.03 
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Attività produttive, reso con nota fax del 06.4.2004.
- Del parere favorevole di massima con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot.571 del 28.05.04 .

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Ariccia rappresentato dal Sindaco p.t. Vittorioso Frappelli, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

1. Relazione tecnica
2. Documentazione fotografica
3. Tav. 01 datata 30.5.2002 contenente planimetrie, stralcio PTP, stralcio PRG vigente e variante, uso delle aree, viabilità e servizi, aree pubbliche, planimetrie ante e post operam, piante, prospetti e sezioni

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia limitatamente alle aree interessate dagli interventi:

**da "Zona E Sottozona E2 Agricola normale"
a "Zona Servizi privati speciali - Soc. Serint,
con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto"**

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Relazione Geologica, a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Sappa e Grazia Varacalli, allegata al progetto (Cap 2.6 Conclusioni, Pag. 17);
2. In fase preliminare alla realizzazione degli interventi si proceda alla esecuzione di indagini geognostiche, al di sotto di ogni singola opera d'arte. Tali indagini dovranno essere finalizzate alla verifica, per ogni nuova costruzione, delle caratteristiche lito-stratigrafiche, dei parametri geomeccanici dei terreni e all'accertamento dell'esatta posizione ed escursione del livello piezometrico, in modo da poter individuare la profondità alla quale posizionare il tipo di fondazione più idoneo. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche dovranno essere utilizzati, inoltre, per il dimensionamento delle necessarie opere di sostegno, provvisorie e definitive, dei piani interrati;
3. Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista litologico e geotecnico. Dovranno essere completamente asportate le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;
4. I piani di interrati degli edifici dovranno essere posizionati a non meno di 1,50 metri di fianco dalla quota di massima escursione della falda idrica;
5. Il materiale terroso o lapideo proveniente da scavi dovrà essere sistemato sul posto, mentre quello in esubero dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
6. Siano adottate opere di sostegno provvisorie, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt 1,5 dal piano campagna;
7. Sia realizzato un adeguato sistema per lo smaltimento e il buon drenaggio delle acque meteoriche, opportunamente dimensionato secondo le superfici impermeabili da realizzare, tenendo conto delle condizioni pluviometriche del luogo;
8. Le acque provenienti dalle sedi stradali e dalle superfici impermeabilizzate devono essere opportunamente raccolte e convogliate verso i sistemi idraulici già presenti nel territorio, al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale ed eventuali impaludamenti sia nell'area di interessa che a valle della stessa;
9. Qualora si evidenziassero durante l'esecuzione delle opere progettuali situazioni non previste si rivaluti l'insieme con il supporto del geologo;
10. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde acquifere;
11. Siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Relazione Vegetazionale, a firma del Dott. Agr. L. Marcolini, allegata al progetto, (Cap. 2.7 Analisi impatti e Cap. 2.8 Interventi mitigazione, Pag. 28-29);
12. Nelle sistemazioni a verde di arredo siano utilizzate essenze arboree autoctone, compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico della zona;
13. Tutte le scarpate e le superfici nude formatesi a seguito dei lavori siano opportunamente profilate, sistemate ed inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla specifica zona fitoclimatica;
14. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Area Via

15. L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;

16. Le terre e le rocce provenienti da scavi destinate alla discarica dovranno prioritariamente essere utilizzate per altri tipi di interventi, compresi quelli di bonifica. Dette operazioni di riqualificazione dovranno comunque essere concordate con le autorità competenti. I materiali diversi provenienti da demolizioni dovranno essere conferiti in pubbliche discariche autorizzate.
17. Per la fase di cantiere dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti per mantenere i livelli di inquinamento atmosferico e rumore prodotti nell'ambito dei livelli consentiti dalla normativa vigente, adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento della diffusione delle polveri;
18. Dovranno essere soddisfatte le condizioni indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2000, n. 2546, in particolare i punti 2-3;
19. Per il sistema di trattamento delle acque la proponente dovrà:
- dimensionare in ottemperanza alla normativa vigente D. Lgs. 18.08.2000 n. 258
 - garantire la manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali
 - assicurare il lavaggio delle stesse con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo.

Azienda U.S.L. RM H - Distretto H2 - Servizio Igiene Pubblica

20. Siano rispettate le seguenti normative e conseguenti adempimenti:

- D.Lgs. 152/99 e s.m.i. in tema di smaltimento delle acque reflue;
- Garantire l'approvvigionamento idrico di acqua destinata al consumo umano;
- Verificare la compatibilità sulle falde acquifere e sulle acque superficiali;
- L. 13/89 e D.M. 236/89 in tema di superamento delle barriere architettoniche;
- L. 447/95 in tema di inquinamento acustico se previsto;
- Rispettato il D.P.R. 380/01 e Regolamento d'Igiene, il DM 05.07.1975, T.U.LL.SS. 1265/34, il regolamento d'igiene del Comune di Ariccia;
- D.P.R. 203/88 norma in materia di qualità dell'aria se prevista;
- D.P.R. 303/56 e s.m.i. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La legislazione e le normative specifiche delle attività che si intendono porre in essere.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Ariccia – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Ariccia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Ariccia: Il Sindaco

Roma li

